



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento del Signor:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DE FELICE | SUSANNA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 245/2019
depositato il 04/03/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 71 DEL 28.11.18 IMU 2013
contro:
COMUNE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

ISTITUTO COOP. SOC. COOP
IN PERSONA DEL COMM. LIQUIDAZIONE
V. [REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO, 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 245/2019

UDIENZA DEL

19/09/2019 ore 08:00

N°

1440

PRONUNCIATA IL:
19 SET. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23 SET. 2019

Il Segretario
Il Segretario di Sezione

Angelo PAGANO



Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atti, [REDACTED], [REDACTED], società cooperativa in scioglimento, adiva questa C.T.P. ed impugnava l'avviso di accertamento I.M.U. , anno 2013, n. 179098 del 4.12.2018, notificato il 17.12.2018, invocandone l'annullamento, per i motivi ivi specificati.

All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.

L'avviso impugnato presenta, così come eccepito, vizi ed errori di stima insanabili.

Innanzitutto, si prende atto della contestata attribuzione della titolarità dei cespiti, di cui al foglio 145, sub 523, 47, 281 e 362. Si rammenta che, nel processo tributario, è l'ente impositore ad assumere il ruolo di attore sostanziale, per cui è su di esso che grava l'onere di provare la ricorrenza, innanzitutto, della soggettività passiva d'imposta. Ora, poiché nella specie il Comune non ha documentato l'effettiva titolarità di quei cespiti, non può ritenersi sussistente alcuna obbligazione tributaria relativa in capo alla ricorrente.

Nel merito, la stima operata dal Comune risulta altamente discutibile e, quindi, inattendibile, perché, come eccepito, è in netto contrasto sia con quella determinata con l'accertamento compiuto dallo stesso Ente per l'annualità immediatamente precedente, cioè nel 2012, pur non essendo mutato il quadro normativo e, sostanzialmente, nemmeno il contesto economico di riferimento (semmai, questo avrebbe fatto registrare un andamento in negativo, come risaputo), sia con quella emergente dall'allegata c.t.u., a firma ing. Orazio Sette, anche se svolta per l'annualità 2010.

In effetti, le stime risultanti dall'accertamento d'ufficio del 2012 e dalla c.t.u. anzidetta, sono di poco superiori e, quindi, non si discostano particolarmente dalla stima assunta dalla ricorrente per il calcolo dell'IMU da versare per il 2013 e potrebbero, in qualche modo, allinearsi, tenuto conto che le prime due non avrebbero

tenuto conto sia del notorio andamento negativo del mercato immobiliare, nel suo complesso, sia dell'indubbio disvalore dovuto alla presenza in loco di vincoli paesaggistici imposti dall'Ente Regione.

L'onere probatorio, poi, circa la più precisa quantificazione dello scarto esistente tra i suddetti valori, comunque non rilevante, non poteva non ritenersi a carico anche del Comune, sotto il profilo della completezza e congruità della motivazione dell'avviso, trattandosi di elemento di fatto determinante e notorio e che, pertanto, non poteva essere sottaciuto, di modo che, in conclusione, non rimane che attestarsi, per l'annualità in esame, ai fini IMU, sui medesimi valori dichiarati dalla ricorrente, con conseguente annullamento dell'avviso impugnato.

Spese compensabili per diritti ed onorario - Ricorso spese per e.u. e carico del Comune di Taranto -

Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate per diritti ed onorario - Ricorso spese per e.u. Taranto, 19.9.2019 a carico del Comune di Taranto.

Il Presidente estensore



